CAMERA DEI DEPUTATI N. 287

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 25 settembre 1958

Norme integrative delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. – contenente norme sull'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni – le Amministrazioni dello Stato vennero autorizzate a bandire, semestralmente, a partire dal 1° febbraio 1956, concorsi per esame speciale per il conferimento, anche in soprannumero, delle promozioni agli ex gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*.

Scopo principale di detto decreto era quello di sanare a favore degli ex combattenti alcune gravi ingiustizie determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di altri provvedimenti legislativi emanati, in passato, a favore di altre categorie di impiegati (trentanovisti, impiegati inquadrati nei ruoli speciali transitori, nei ruoli aggiunti, ecc.).

Il decreto, infatti, i cui benefici vennero poi estesi anche ai non combattenti, prevedeva alcune *abbreviazioni* nel numero di anni di servizio e, in particolare, la *retrodatazione* agli effetti giuridici della promozione conseguita a concorso espletato, a favore del personale ammesso a partecipare ai colloqui speciali. Ciò, evidentemente, allo scopo di porre su un piano di parità coloro i quali non avevano potuto fruire dei benefici già concessi con i precedenti provvedimenti legislativi.

Circa il procedimento degli esami ed il conferimento delle promozioni, il decreto istituivo degli esami speciali, rinviando alle disposizioni contenute nel vecchio stato giuridico per l'avanzamento mediante esame di idoneità, affermava, fra l'altro, il principio che le promozioni dovevano essere conferite quando i concorrenti avessero conseguito al colloquio la votazione di sette decimi, ciascun impiegato andando poi ad occupare nel ruolo il posto in cui era venuto a classificarsi nella graduatoria compilata a concorso espletato.

Senonché, fin dall'epoca in cui il provvedimento in parola era all'esame degli organi responsabili, vennero fatte presenti le difficoltà che ostavano al pieno conseguimento delle finalità di giustizia che l'emanando decreto mirava ad attuare, e ciò in dipendenza della precaria situazione dell'organico di alcune Amministrazioni, situazione che non consentiva di poter conferire le promozioni, sia pure in soprannumero, ma sempre negli stretti limiti stabiliti dal decreto, a *tutti* i partecipanti ai colloqui risultati idonei.

È difatti accaduto che, ultimati i colloqui, mentre in quasi tutte le Amministrazioni dello Stato, data la disponibilità dei posti, hanno potuto consegnire la promozione *tutti* gli impiegati della carriera direttiva partecipanti ai colloqui, pur avendo riportato la semplice sufficenza (sette decimi), in poche Amministrazioni, in specie i Ministeri delle Finanze e della Difesa, gli impiegati, (combattenti e non) pur avendo riportato alte votazioni, (anche superiori agli otto decimi) non hanno potuto benificiare della promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili nel ruolo.

In queste ultime Amministrazioni, inoltre, si è verificato, « ingiustizia nell'ingiustizia », che molti di coloro che avevano una notevole anzianità di servizio nel grado (sette ed otto anni) e che potevano bene aspirare alla promozione di mano in mano che si rendevano liberi i posti al grado superiore, ove non fosse stato emanato il decreto del 1956, n. 4, si sono visti sacrificati e sopravanzati nella carriera da elementi giovani e con un minimo di anni di servizio (tre anni e mezzo o quattro). In proposito sembra utile far rilevare che, spaziando il punteggio conseguito nelle prove da un minimo di sette decimi ad un massimo di nove (in teoria anche dieci) gli impiegati, specie quando si sono presentati all'esame in numero superiore ai posti messi a concorso, sono rimasti classificati in ragione di millesimi di punto, ed ognuno sa come sia difficile misurare i valori personali col metro delle cifre espresse in millesimi, e quanto possa risultare ingiusta una votazione riportata alla stregua di una siffatta valutazione, in un esame della durata di pochi minuti (dieci e massimo quindici) in cui necessariamente incidono elementi di fortuna o di sfortuna, di loquacità o di timidezza, di scaltrezza o di ingenuità.

Di fronte a tali incresciose situazioni non è chi non veda come sia urgente, umano e sentito il bisogno di risanare, con un giusto provvedimento, le gravi ingiustizie lamentate che si risolvono, in definitiva, in una evidente ed enorme lesione di interessi individuali, materiali e morali.

All'uopo è sufficiente concedere agli impiegati della carriera direttiva che abbiano superato l'esame-colloquio previsto dalle norme soprarichiamate, la promozione in soprannumero alla qualifica superiore e nell'ordine del posto da ciascuno occupato, nel ruolo di appartenenza, con tutti gli stessi effetti giuridici, esclusi quelli economici, goduti dagli impiegati che hanno potuto ottenere la promozione, e con lo stesso beneficio della retrodatazione, previsti dalle norme contenute nel Decreto del 1956, n. 4.

Peraltro, ove nel frattempo, fossero state conferite promozioni per merito comparativo gli idonei ai colloqui speciali dovrebbero essere collocati nel ruolo dopo gli impiegati eventualmente promossi per merito comparativo.

In corrispondenza delle promozioni in soprannumero verrebbero lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica immediatamente inferiore dei singoli ruoli, come è avvenuto in altri casi di specie ed in tal modo si avrebbe un onere del tutto trascurabile per il bilancio dello Stato.

Di qui la seguente proposta di legge che mi onoro sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dagli articoli 361 e seguenti del vigente testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alle qualifiche di consigliere di 1ª classe, è conferita la promozione in soprannumero con gli stessi effetti giuridici previsti dalle anzidette disposizioni e nell'ordine dei posti da ciascuno occupato nei rispettivi ruoli di appartenenza.

ART. 2.

Nelle Amministrazioni in cui siano state conferite promozioni per merito comparativo gli impiegati dichiarati idonei nei colloqui speciali andranno collocati nel ruolo, dopo gli impiegati promossi per merito comparativo, fermo restando per questi ultimi, ove siano ugualmente risultati idonei nei predetti colloqui, i benefici di cui ai precedenti articoli.

ART. 3.

In corrispondenza ai soprannumeri derivanti in applicazione della presente legge, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica immediatamente inferiore dei singoli ruoli.

ART. 4.

Alla spesa necessaria per l'esecuzione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.